

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3575

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MULAS, CAMPUS, CUSIMANO,
BATTAGLIA e RAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1998

Abrogazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 25
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni
per le zone montane»

ONOREVOLI SENATORI. - L'abrogazione che giudichiamo necessaria con il presente disegno di legge, non è altro che l'indispensabile intervento del legislatore per porre rimedio ad una palese discriminazione che da anni si opera nei confronti delle regioni a Statuto speciale. La norma in questione recita infatti: «In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario», una frase - o meglio «una sentenza» - che non ha bisogno di molte spiegazioni per capire che, dal 1994 (anno di entrata in vigore della legge in questione) lo Stato, in relazione all'attribuzione di risorse economiche e finanziarie da destinare all'applicazione della legge stessa, ha privilegiato - discriminando - le regioni a statuto ordinario ed ha escluso totalmente quelle a statuto speciale.

Non vogliamo entrare nel merito della «paternità» di questa norma, sia perchè non riteniamo che questa possa essere la sede adatta, ma soprattutto perchè non giudichiamo utile perderci in dibattiti di mera polemica, ma al contrario vogliamo pensare o che il legislatore dell'epoca non sia stato sufficientemente attento, oppure abbia prevalso una sorta di «causa di forza maggiore» nel senso che, forse, si sarebbe potuto ritenere, erratamente, di voler contenere la spesa attraverso questo discriminante meccanismo che ne riduce i destinatari. Questo, o simili considerazioni potrebbero aver indotto il legislatore del 1994 ad acconsentire che questa illegittima distinzione potesse diventare legge dello Stato. Ma oggi, dopo anni, non possiamo più ignorarne l'esistenza.

Infatti, nella pratica, dalla applicazione di tale norma sono derivati notevoli problemi che si ripercuotono negativamente nei terri-

tori montani delle regioni «escluse». Come noto il «Fondo nazionale per la montagna» viene rifinanziato annualmente attraverso le disposizioni contenute nella legge finanziaria e pertanto le risorse finanziarie stanziare dal Parlamento sino ad oggi, ammontano complessivamente a 600 miliardi di lire (50 per il 1995, 300 per il 1996, 150 per il 1997 e 100 per il 1998) che sono stati «regolarmente» distribuiti solo fra le regioni a statuto ordinario.

Non sono necessari calcoli matematici, ma basta un breve e logica riflessione per vedere subito che alle «altre» regioni sono mancate entrate per decine di miliardi, il che significa che per le comunità montane di queste regioni si è avuto un forte rallentamento e, in alcuni casi, il blocco delle stesse attività istituzionali degli enti montani.

D'altronde il Fondo nazionale per la montagna, che è istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge in questione «...è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici,...» come recita il comma 2 del medesimo articolo; non si vede perchè questi «trasferimenti dello Stato» non possano giungere alle zone montane delle regioni a Statuto speciale (ed alle provincie autonome).

In fine, vogliamo aggiungere che neppure la condizione temporale - «...In attesa della riforma della finanza regionale...» - può far dubitare oggi il legislatore nazionale della necessità di un proprio intervento, essendo irrilevante (ai fini della norma in oggetto e della sua *ratio*) il motivo per il quale probabilmente siamo ancora in assenza di una specifica legislazione nazionale: al Parlamento, quindi, il compito di intervenire in mancanza di legislazione regionale.

Per tali motivi, che riteniamo assolutamente palesi ed evidenti agli occhi di chiunque, confidiamo in una rapida approvazione di questo disegno di legge, certi

che il dibattito politico che ne deriverà non potrà che riconoscere la necessità di annullare la discriminazione sino ad oggi legittimata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2, dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante: «Nuove disposizioni per le zone montane», è soppresso il seguente periodo: «In attesa della riforma della finanza regionale le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.